



CITTÀ DI SIRACUSA
13° SETTORE "PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA"
*** UFFICIO SPECIALE SANATORIA ***
Via Brenta n° 81- 96100 Siracusa

02657

02 MAR. 2009

Al Responsabile della Soprintendenza ai beni Culturali
Servizio per i Beni Paesistici Naturali Naturalistici Urbanistici
di Siracusa
SEDE

e p.c. All'Ordine degli Ingegneri
Via Arsenale n° 44
96100 Siracusa

e p.c. All'Ordine degli Architetti
Piazza Duomo n° 1
96100 Siracusa

e p.c. Al Collegio Provinciale dei Geometri
Via Mons. Carabelli n° 33/C
96100 Siracusa



Comune di Siracusa
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0029900 del 04/03/2009



* P R O T O 9 0 0 2 9 9 0 0 *

OGGETTO: Riscontro a nota n° 6569/08 – Parere di competenza – Ditta Cassia Raffaele;

Con lettera del 09/10/2008, prot. n° 43193/86, l'Ufficio Speciale Sanatoria richiedeva a codesta spett.le Soprintendenza parere di competenza avente per oggetto il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria riguardo un immobile sito in C.da Murro di Porco, comunicando altresì, per quanto di competenza, l'insussistenza sotto il profilo urbanistico di motivi ostativi al rilascio della prefata Concessione Edilizia.

Con nota di riscontro del 17/11/2008, prot. n. 6569, la Soprintendenza emetteva "Declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma primo lett. a) della L.R. 78/76 e dell'art. 2 comma 3 della L.R. 15/91.

Si invita il Sig. Sindaco del Comune di Siracusa ad adottare i provvedimenti di propria competenza in ordine alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 2 e 7 L.47/85 e sue integrazioni".

Lo scrivente Ufficio intende ora espressamente contestare la succitata declaratoria, poiché viziata da manifesta incompetenza.

Ed invero, il pronunciamento de quo si pone in evidente contrasto sia con il dettato normativo che con la più recente elaborazione giurisprudenziale, a tenore del quale: *La valutazione circa la sussistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 15 L.R. 78/76 non è demandata all'Amministrazione deputata alla tutela del paesaggio, ma al Comune in quanto Ente*


preposto al governo del territorio e quindi deputato a valutare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dal richiamato art. 15 L.R. 78/76. Infatti, gli interessi pubblici tutelati dalla legislazione in materia urbanistico-edilizia sono nettamente distinti ed autonomi da quelli in tema di beni paesaggistici, disciplinati dagli artt. 1, 2, e 15 della L. 1497/39, i quali prevedono espressamente, al primo comma, le misure repressive da adottarsi nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche. La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è quindi, come fatto palese già dalla lettera della legge, quella di verifica della compatibilità dell'opera edilizia oggetto di domanda di autorizzazione con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo; mentre risulta estranea ogni valutazione di carattere urbanistico, demandata al Comune. (TAR Catania, 21/11/2008, n° 2199).

Tutto ciò premesso e ritenuto, questo Ufficio, **nel richiamare la sua esclusiva competenza in materia di vincoli urbanistici, invita codesta spett.le Soprintendenza a contenere le valutazioni nell'ambito delle funzioni sue proprie**, evitando pronunciamenti che potrebbero rappresentare una indebita "invasione di competenze" e costituire un *vulnus* al rispetto del principio della separazione delle competenze.

Tanto si rassegna al fine di una più proficua collaborazione tra i due Enti.

Siracusa, 02/03/2009

IL FUNZIONARIO CAPO UFFICIO
(Geom. Adolfo Reale)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Natale Borgione)

